

Seminario di aggiornamento professionale per i Magistrati Tributarî della Regione Sicilia

Luci ed ombre del Processo Tributario Telematico

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Genesi ed evoluzione del PTT



La oscillante giurisprudenza di merito



Obbligo del PTT per i ricorsi notificati dal
01/07/2019



Le conseguenze della negligenza delle parti



Il collegamento audiovisivo delle parti in
pubblica udienza



Indagine sulla ratio delle novità esaminate

Il piano di estensione del PTT



La novella normativa apportata dal DI 119/2018



Validità delle comunicazioni in presenza di
molteplici difensori



Procedure che possono restare in formato
cartaceo



Le attestazioni di conformità all'originale dei
documenti informatici



Le norme interpretative sui giudizi in corso

Genesi ed evoluzione del PTT

1

Il Decreto M.E.F. 23/12/2013 n. 163 costituisce il primo passo del Processo Tributario Telematico

2

Introduce il Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario

3

Il successivo Decreto Direttore Generale delle Finanze del 04/08/2015 si è incaricato di attuare le disposizioni contenute nel Decreto del M.E.F.

4

Ancora, il DLgs. 156/2015 ha inserito il nuovo art. 16/bis del Dlgs. 546/1992 che disciplina compiutamente le comunicazioni, i depositi, e le notificazioni per via telematica

5

Infine, con la Circ. 2/DF dell'11/05/2016, il M.E.F. ha dettato le linee guida del Processo Tributario Telematico

Il piano di estensione del PTT

01/12/2015

Commissioni Tributarie di Toscana e Umbria

15/10/2016

Commissioni Tributarie di Abruzzo e Molise

15/11/2016

Commissioni Tributarie di Piemonte e Liguria

15/12/2016

Commissioni Tributarie di Emilia Romagna e Veneto

15/02/2017

Commissioni Tributarie di Campania, Puglia e Basilicata

15/04/2017

Commissioni Tributarie di Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia

15/06/2017

Commissioni Tributarie di Calabria, Sicilia e Sardegna


15/07/2017

Commissioni Tributarie di Marche, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige

La oscillante giurisprudenza di merito

Con la crescente diffusione dei procedimenti tributari instauranti mediante deposito telematico, si moltiplicano le pronunce che risolvono, talvolta in modo contraddittorio, le problematiche che l'utilizzo del PTT ha fatto sorgere

Una questione molto dibattuta riguarda la possibilità, per la parte resistente, di costituirsi con deposito telematico dell'atto di controdeduzioni anche nel caso in cui il ricorso sia stato proposto mediante notifica ordinaria e deposito cartaceo



Secondo alcune sentenze, a fronte di un ricorso cartaceo anche la costituzione del resistente dovrebbe avvenire secondo la medesima modalità, ma da ultimo tale teoria è stata disattesa dalla CTR Emilia Romagna – Sezione XII con sentenza n. 1908 del 16/07/2018

La oscillante giurisprudenza di merito

Secondo i giudici di 1^a grado, la costituzione in giudizio dell'Agencia può avvenire in maniera telematica solo nell'ipotesi di notifica del ricorso introduttivo a mezzo Pec

La CTR ha ritenuto errata tale tesi evidenziando come gli artt. 22 e 23 Dlgs. 546/1992 disciplinino in modo distinto le formalità di costituzione di parte ricorrente e di parte resistente

I giudici emiliani concludono quindi sancendo il principio per cui «la facoltatività che connota ancora oggi l'utilizzo delle tecnologie del processo telematico tributario per entrambe le parti del processo, non può essere unilateralmente vanificata dalla scelta operata dal ricorrente»

Le novità apportate dall'art. 16 del DI n. 119/2018

Giustizia Tributaria Digitale

La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte

La fattispecie riguarda il caso in cui una parte sia assistita da più difensori tecnici

Nel caso di omessa indicazione della Pec del difensore o della parte e se la stessa non sia reperibile da pubblici elenchi

Le comunicazioni sono eseguite solo mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria

Come pure nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di Pec per cause imputabili al destinatario

Le novità apportate dall'art. 16 del DI n. 119/2018

Per i giudizi instaurati, in 1^a e in 2^a grado, con ricorso notificato a decorrere dal 01/07/2019

Le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche

Stesso obbligo per consulenti e organi tecnici

In casi eccezionali, il Presidente della Commissione o della Sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, possono autorizzare il deposito con modalità diverse

Se la questione sorge in udienza può autorizzare collegio giudicante

Il provvedimento deve sempre essere motivato

Le novità apportate dall'art. 16 del DI n. 119/2018

Deroga per i contribuenti che non nominano il difensore tecnico

I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica (valore della lite < € 3.000) hanno la facoltà di utilizzare le modalità telematiche

Previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo Pec al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni

Le novità apportate dall'art. 16 del DI n. 119/2018

Collegamento audiovisivo

La partecipazione delle parti all'udienza pubblica può avvenire a mezzo collegamento audiovisivo

Su apposita richiesta formulata da una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo

Il collegamento dovrà avvenire tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore o dall'Ufficio

Almeno un'udienza al mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di tali controversie

La concreta operatività sarà sancita da apposito decreto attuativo che fisserà le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e la conservazione della visione delle relative immagini

Le novità apportate dall'art. 16 del DI n. 119/2018

Potere di certificazione di conformità

Il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore o l'agente della riscossione potranno attestare la conformità delle copie agli originali sia degli atti processuali di parte che dei provvedimenti del giudice

Ciò potrà avvenire sia ai fini della notificazione di atti e provvedimenti e del loro deposito in fascicoli processuali, sia al momento dell'estrazione di atti e provvedimenti dal fascicolo informatico presso le Commissioni tributarie

La norma è stata dettata anche dalla necessità di rendere omogenei gli stessi procedimenti già in essere nel Processo Civile Telematico

Le novità apportate dall'art. 16 del DI n. 119/2018

La norma di interpretazione autentica sui giudizi in corso

Con il dichiarato obiettivo di arrestare i contrasti giurisprudenziali sorti in relazione ai mutamenti della modalità di deposito e comunicazione (da cartacea a telematica) nel corso dei vari gradi di uno stesso giudizio

Viene fornita interpretazione autentica secondo la quale le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica indipendentemente da quella prescelta da controparte, nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di 1[^] grado con modalità analogiche

In ogni caso, se in 1[^] grado è stata adottata la procedura telematica, la stessa dovrà essere utilizzata anche nel grado successivo, salvo il caso in cui non sia cambiato il difensore (in tal caso si potrà tornare a quella cartacea)

Le motivazioni alla base della riforma

Riduzione dei costi di gestione e custodia degli archivi tributari

Recupero di produttività del personale di segreteria

Riqualificazione del personale di segreteria a supporto dell'attività
giurisdizionale

Spostare totalmente a carico della parte inadempiente le conseguenze
delle proprie inadempienze

Le possibili evoluzioni del PTT

Uno dei correttivi più attesi è l'eliminazione dell'obbligo di firma digitale esteso a tutti i documenti dimessi nel processo tributario

Inoltre sarebbe opportuno lavorare all'eliminazione di numerosi errori non bloccanti che generano una evitabile confusione nel depositante

Migliorare l'interoperabilità tra i diversi processi telematici:
Civile, Penale, Amministrativo, Tributario e Contabile

Le possibili evoluzioni del PTT

Appare positiva la scelta di automatizzare completamente (senza l'intervento del personale di segreteria) i controlli finalizzati alla validazione del deposito che vengono eseguiti in via automatica al momento dell'upload

Dall'ultimo rapporto del MEF (febbraio 2018) emerge che oltre il 27% degli atti depositati presso le CTP e CTR è transitato dalla piattaforma SIGIT, ma solo il 10% è costituito da ricorsi, ciò significa che contribuenti e professionisti stentano ad abbracciare le nuove modalità telematiche di deposito degli atti

Va infine salutato con piacere il potenziamento del PTT con cui si è portato a 10 mb il limite dimensionale del singolo file, si è precisato che è possibile allegare max 50 file in un singolo deposito e che il limite massimo di dimensione del deposito è pari a 50 mb

Grazie e arrivederci